

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Le imposte patrimoniali sugli investimenti all'estero e le novità del Decreto Rilancio**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

### **LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO: INQUADRAMENTO TEORICO E SUGGERIMENTI PRATICI PER LA SUA REDAZIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

L'[articolo 134 D.L. 34/2020](#) (c.d. "Decreto rilancio") è intervenuto apportando alcune modifiche all'[articolo 19 D.L. 201/2011](#), recante la **disciplina dell'Ivie e dell'Ivafe**, ossia delle c.d. **patrimoniali** relative ai **beni esteri** detenuti da **soggetti fiscalmente residenti in Italia**.

La modifica si innesta nell'alveo delle previsioni dall'[articolo 1, comma 710, lett. a\), L. 160/2019](#) che, a decorrere dal **1° gennaio 2020**, ha **esteso l'ambito applicativo di Ivie ed Ivafe a tutti i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale**, e quindi anche alle **società semplici, alle associazioni professionali e agli enti non commerciali**.

La novità non è quindi di poco momento in quanto, la versione previgente della norma determinava la debenza di Ivie ed Ivafe **solo in relazione ad investimenti detenuti all'estero da persone fisiche**. Si creava così un **disallineamento tra i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale e a quelli assoggettati a questi tributi** che, rispetto ai primi, rappresentano un **sottoinsieme**.

Già in vigore della precedente disciplina tuttavia, la [circolare 28/E/2012](#), se da un lato non poteva far altro che constatare il dato normativo e affermare che, ad esempio, **i trust non commerciali residenti non erano soggetti a Ivie ed Ivafe**, aveva ad ogni buon conto precisato che se i trust risultavano essere interposti e l'interposizione si realizzava nei confronti di una persona fisica residente in Italia, dette imposte risultavano comunque **dovute**. Citiamo i **passaggi di nostro interesse**.

In tema di **Ivie** la circolare precisa che "Per quanto concerne gli **immobili detenuti tramite un trust (sia esso residente che non residente)** occorre considerare se lo stesso sia in realtà un **semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust**. In tali casi, lo stesso deve essere considerato come un **soggetto meramente interposto ed il patrimonio, nonché i redditi da questo prodotti, devono**

essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità".

Al par. 2.1 della [circolare 28/E/2012](#), in relazione all'**Ivafe**, l'Agenzia rinvia a quanto precisato in materia di Ivie: "Ai fini dell'individuazione dell'**ambito soggettivo** di applicazione dell'imposta in esame nel caso di **interposizione o di intestazione formale** a società ed altre entità giuridiche si rinvia a quanto specificato con riferimento all'imposta sugli immobili situati all'estero".

Questa impostazione faceva sì che il **quadro RW** presente nel **Modello Redditi società di persone e Enti Non Commerciali**, non contenesse le colonne da 10 a 17 relative al calcolo di queste due patrimoniali e nemmeno la colonna 20 utile al fine di dichiarare che la **compilazione del quadro RW** avviene esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.

Come già segnalato, l'**assoggettamento ad Ivie e Ivafe** decorre dal 1° gennaio 2020 per cui la novità interesserà sostanzialmente la **campagna dichiarativa dell'anno prossimo**.

Coerentemente con la nuova previsione normativa, infatti, l'Agenzia delle Entrate **non ha inserito le colonne relative alla determinazione delle patrimoniali Ivie e Ivafe nel quadro RW dedicato alle società di persone**, mentre le stesse colonne sono state inserite nel modello **Redditi Enti non commerciali**: questo perché questi ultimi, in quanto **enti soggetti all'imposta delle persone giuridiche** ex [articolo 73 Tuir](#), potrebbero avere un **esercizio non solare, a cavallo d'anno**, che **termina prima del 31 dicembre 2020**. Se così fosse, pertanto, dovrebbero dichiarare **parte dell'anno 2020 utilizzando il modello ENC 2020x2019**, ed in tal caso **calcolare l'imposta patrimoniale (Ivie o Ivafe) solo per il periodo di detenzione avvenuto nel 2020**.

Il più recente [articolo 134 del D.L. Rilancio](#), inoltre, al fine di uniformare l'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie Ivafe all'imposta di bollo che scontano i soggetti diversi dalle persone fisiche in relazione ad investimenti detenuti in Italia, ha **modificato il comma 20 dell'articolo 19 D.L. 201/2011**, prevedendo che tale imposta sia **dovuta in misura fissa pari a Euro 100,00 in relazione a conti correnti e libretti di risparmio**, rinviano appunto all'imposta prevista "dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), della tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642" e sia pari allo **0,2% in relazione ai prodotti finanziari, con un importo massimo di euro 14.000**.

Segnaliamo, infine, che la **risoluzione 26/E/2020** ha **aggiornato i codici tributo utilizzati per il versamento delle imposte patrimoniali Ivie e Ivafe**, già definiti con le [risoluzioni 54/E/2012](#) e [27/E/2013](#), semplicemente sostituendo, nella descrizione, la parola "persone fisiche residenti nel territorio dello Stato" con "**soggetti residenti nel territorio dello Stato**". I codici tributo sono però rimasti invariati.